



VII Commissione Consiliare Permanente  
Sanità, Politiche Sociali,  
Integrazione sociosanitaria e welfare  
*Il Presidente*

Al Presidente della IV CCP  
Bilancio, programmazione economico-  
finanziaria, partecipazioni regionali,  
federalismo fiscale, demanio e patrimonio  
Fabio Refrigeri

Al Dirigente Area Lavori Commissioni

Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 115 del 21 febbraio 2019 concernente:  
**“Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria “Azienda Lazio.0””**.

Si comunica che la VII Commissione consiliare permanente ha esaminato e votato, nella seduta n.47 del 23 giugno 2020, la proposta di legge regionale in oggetto.

Pertanto si trasmette il testo emendato negli articoli di competenza e n. 17 emendamenti all’articolo 10 (*Disposizioni finanziarie*) per l’esame da parte della IV Commissione consiliare permanente a norma dell’articolo 59 del Regolamento del Consiglio.

Giuseppe Simeone



Roma, 2 luglio 2020

Cod. Classificazione 2.5/1.8.7.4

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 115/2019**

**CONCERNENTE:**

**“ISTITUZIONE DELL’AZIENDA REGIONALE SANITARIA  
AZIENDA LAZIO.0”**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

**1. È istituita, quale ente strumentale di supporto agli enti del servizio sanitario regionale, l'Azienda regionale sanitaria Lazio.0, di seguito denominata Azienda Lazio.0, allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza organizzativa del servizio sanitario regionale attraverso forme di integrazione funzionale di servizi tecnici ed operativi a valenza regionale e l'esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti medesimi.**

**2. L'Azienda Lazio.0 persegue lo sviluppo del servizio sanitario regionale fondato su modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali, nonché la qualità delle prestazioni.**

## **Art. 2**

*(Natura giuridica e sede)*

**1.** L' Azienda Lazio.0 è, ai sensi dell'articolo 11ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ente strumentale controllato della Regione ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

**2.** L' Azienda Lazio.0 ha sede **in Roma** presso immobili nella disponibilità della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**  
*(Organi istituzionali)*

**1.** Sono organi istituzionali dell'Azienda Lazio.0:

- a) il Direttore generale;
- b) il collegio sindacale.

**2.** Agli organi dell'Azienda Lazio.0 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, come integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 15 e 16 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche e dalle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e successive modifiche.

**Art. 3 bis**  
*(Comitato dei Direttori generali)*

**1. Al fine di garantire un efficace coordinamento fra le funzioni dell'Azienda Lazio.0, delle aziende sanitarie e della Regione Lazio, è istituito il Comitato dei Direttori generali.**

**2. Il comitato dei Direttori generali è composto dal Direttore della direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, dai Direttori generali delle aziende sanitarie del Lazio e dal Direttore generale dell'Azienda Lazio.0.**

**3. Il Comitato dei Direttori generali è presieduto dal Direttore regionale e si riunisce periodicamente al fine di verificare lo stato di attuazione delle funzioni previste per l'Azienda Lazio.0 e di migliorare il raccordo tra le aziende.**

**Art. 3 ter**

*(Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia)*

**1. Al fine di assicurare un'allocazione di tecnologia efficace, efficiente e sicura in ambiti coerenti con la programmazione regionale e di garantire il monitoraggio, il controllo e il contenimento della spesa, è istituita la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE).**

**2. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, provvede a disciplinare la composizione e il funzionamento della CRITE.**

**Art. 4**  
(Funzioni)

**1. ~~Nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo esercitate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, sono attribuite all'Azienda L'Azienda Lazio.0, su richiesta e indicazione degli enti del servizio sanitario regionale, può esercitare le seguenti funzioni:~~**

- a) definizione di piani di acquisto annuali e pluriennali nonchè **coordinamento nella definizione dei fabbisogni di acquisto annuali e pluriennali**, per l'approvvigionamento di beni e servizi e per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti del servizio sanitario regionale;
- b) **gestione dei servizi tecnici per la valutazione dell'Health technology assessment (HTA);**
- c) **supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;**
- d) gestione di procedure di gara, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale **previste dalla declaratoria delle competenze di cui al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche**, attribuite al soggetto aggregatore;
- e) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario **ad eccezione delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate che continuano ad aderire al vigente sistema dei pagamenti regionali;**
- f) governo di procedure concorsuali centralizzate e gestione del sistema documentale del personale del servizio sanitario, eccettuato l'esercizio di funzioni proprie del datore di lavoro appartenente a ciascun ente del servizio sanitario regionale;
- g) supporto alla realizzazione di attività di alta formazione;
- h) coordinamento e sviluppo del sistema informativo sanitario e delle tecnologie di informazione e comunicazione nonché **del fascicolo sanitario elettronico e della tessera sanitaria;**
- i) organizzazione e sviluppo della rete logistica distributiva;
- l) supporto tecnico all'attuazione di investimenti programmati in sanità;
- m) **promozione di protocolli d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione e con gli Osservatori di spesa nazionali e regionali;**
- n) gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi sociosanitari su richiesta delle aziende sanitarie e d'intesa fra queste e gli enti locali direttamente interessati;
- o) **valutazione degli obiettivi assegnati e utilizzo di *bench marking* tra le aziende sanitarie della Regione Lazio e quelle di altre Regioni;**
- p) **organizzazione del coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico in materia sanitaria e sociosanitaria;**
- q) **gestione delle procedure e dello sviluppo della telemedicina;**
- r) **centralizzazione, vigilanza e verifica del sistema dei pagamenti dei fornitori.**

**2.** Oltre alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, **previo parere della commissione consiliare competente**, può attribuire all' l'Azienda Lazio.0 l'esercizio di ulteriori funzioni a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del servizio sanitario regionale.

**3.** Gli enti del servizio sanitario regionale si avvalgono dell'Azienda Lazio.0 per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.



**Art. 5**  
(Atto aziendale)

1. L'atto aziendale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda Lazio.0 e, nel rispetto della normativa vigente in materia, definisce in particolare:

- a) la sede legale e gli elementi identificativi dell'Azienda Lazio.0;
- b) la missione dell'Azienda Lazio.0 nell'ambito del servizio sanitario regionale;
- c) le funzioni del Direttore generale, del collegio sindacale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;
- d) l'organizzazione interna dell'Azienda Lazio.0, articolata per centri di responsabilità e per centri di costo;
- e) la consistenza della dotazione organica, determinata sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale;
- f) le risorse strumentali dell'Azienda Lazio.0, ivi comprese le strutture tecnologiche e informatiche;
- g) il sistema dei controlli interni;
- ~~h) le procedure e l'oggetto delle consultazioni delle organizzazioni sindacali;~~
- h) il monitoraggio, i controlli e il supporto alla programmazione;**
- i) le modalità operative e di raccordo con la Giunta regionale e gli altri enti del servizio sanitario regionale.

~~2. — L'atto aziendale è adottato con provvedimento del direttore generale in conformità alla normativa vigente ed ai criteri ed alle linee guida stabiliti con atto di indirizzo della Giunta regionale ed è approvato dalla stessa, previa verifica di conformità eseguita dalla Direzione regionale competente. Qualora la verifica di conformità dia esito negativo, la Direzione regionale competente rinvia l'atto aziendale al direttore generale per i necessari adeguamenti, assegnando un termine per provvedere.~~

**2. L'atto aziendale è adottato con provvedimento del Direttore generale in conformità alla normativa vigente e ai criteri ed alle linee guida stabiliti con atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente. L'atto aziendale è approvato dalla Giunta stessa, previa verifica di conformità eseguita dalla direzione regionale competente. Qualora la verifica di conformità dia esito negativo, la direzione regionale competente rinvia l'atto aziendale al direttore generale per i necessari adeguamenti, assegnando un termine per provvedere.**

3. L'atto aziendale approvato dalla Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 6**  
*(Personale)*

~~1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda si avvale di personale acquisito attraverso procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti del servizio sanitario regionale o da altri enti pubblici, ovvero assunto alle dirette dipendenze secondo la normativa vigente in materia di pubblico impiego~~ Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Azienda Lazio.0 si avvale di personale acquisito attraverso procedure di mobilità, in via prioritaria, dagli enti del servizio sanitario regionale e, ove vi fosse l'indisponibilità da parte di tali enti, dalla Regione o da altri enti pubblici, ovvero assunto alle dirette dipendenze secondo la normativa vigente in materia di pubblico impiego e in base ai criteri e alla ripartizione delle risorse oggetto di confronto sindacale. Nel caso di trasferimento da altra azienda del servizio sanitario nazionale o da altra pubblica amministrazione, si provvede a trasferire la rispettiva quota dei fondi contrattuali dall'ente cedente a quello ricevente al fine di assicurarne il funzionamento e l'applicazione dei contratti.

2. Al personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale.

3. Il Direttore generale dell'Azienda Lazio.0 può avvalersi di personale assegnato temporaneamente dalla Regione ovvero dagli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego.

~~4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego, anche a dipendenti della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale in possesso della qualifica di dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire, posti in posizione di comando dall'amministrazione di appartenenza.~~ Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego, anche a dipendenti della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale in possesso della qualifica di dirigente con adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire, posti in posizione di comando dall'amministrazione di appartenenza.

5. Eventuali consulenze, qualora specifiche e riferibili a professionalità non rinvenibili internamente, saranno oggetto di appositi contratti stipulati con tecnici e/o professionisti selezionati da appositi registri pubblici o, in mancanza, individuati a mezzo di avviso pubblico, con modalità di trasparenza.

6. L'Azienda Lazio.0 assicura la formazione e l'aggiornamento continuo a tutto il personale finalizzati alla valorizzazione delle competenze tecniche e alla qualificazione del personale medesimo e ad assicurare lo svolgimento di attività in modo integrato e interdisciplinare, secondo la programmazione aziendale e regionale.

## **Art. 7**

*(Contabilità, finanziamento e patrimonio)*

**1.** All'Azienda Lazio.0 si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per gli altri enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011, relativo ai principi contabili generali e applicati per il settore sanitario.

**2.** L'Azienda Lazio.0 partecipa al perimetro di consolidamento del bilancio del servizio sanitario regionale, informando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e garantendo il rispetto del vincolo di bilancio attraverso il conseguimento dell'equilibrio annuale tra costi e ricavi.

**3.** L'Azienda Lazio.0 adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.

**4.** Per lo svolgimento delle proprie funzioni e a copertura dei costi sostenuti, l'Azienda Lazio.0 utilizza:

- a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale e determinati annualmente dalla Giunta regionale;
- b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni rese agli altri enti del servizio sanitario regionale;
- c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- d) risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati.

**5.** La Giunta regionale individua le modalità per l'eventuale conferimento di beni o attrezzature.

## **Art. 8**

*(Indirizzo e coordinamento, direttive, vigilanza e controllo regionali. Relazione)*

1. La Giunta regionale esercita nei confronti dell'Azienda Lazio.0 le funzioni di indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo, compresa la verifica dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore generale.

2. La Giunta regionale, **sentita la commissione consiliare competente**, definisce obiettivi e programmi delle attività dell'Azienda Lazio.0.

3. **L'Azienda Lazio.0, almeno con cadenza annuale, relaziona la propria attività alla competente commissione consiliare.**

4. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli organi dell'Azienda Lazio.0 nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo previo invito a provvedere entro un congruo termine.

## **Art. 9**

*(Disposizioni transitorie e di rinvio)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con deliberazione, il cronoprogramma per l'avvio delle attività e delle funzioni all'Azienda Lazio.0.

2. Durante il tempo occorrente al completo avviamento delle funzioni, **avendo verificato la reale utilità ed efficacia delle funzioni accentrate**, le attività sono esercitate in continuità dalle aziende del servizio sanitario regionale.

3. Ai fini del funzionamento dell'Azienda Lazio.0 si applicano, per quanto non previsto dalle presenti disposizioni ed in quanto compatibili, le norme applicate agli altri enti del servizio sanitario regionale.

**Art. 10**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri in conto capitale relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" della missione 13 "Tutela della salute" della voce di spesa denominata: "Spese in conto capitale relative all'Azienda Lazio.0", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell'ambito delle risorse correnti del fondo sanitario regionale, iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute".

## **Art. 11**

*(Clausola di salvaguardia)*

~~1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del Piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 22 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Finanziaria 2010) e successive modifiche.~~

**Art. 11bis**  
*(Prevenzione della corruzione)*

**1. L'Azienda Lazio.0 è tenuta a predisporre, entro centoventi giorni dalla sua attivazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, introducendo indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, i criteri per la rotazione del personale e prevedendo misure di disciplina dei conflitti di interesse.**



**Art.12**  
*(Entrata in vigore)*

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.